

**Tribunale Torre Annunziata, sez. II, 10/09/2018, (ud. 06/09/2018, dep.10/09/2018), n. 1943**

• **Fatto**

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in epigrafe indicati, nella qualità di figli e nipoti di S. .. deducevano che in data -omissis- quest'ultimo, affetto da dolori lancinanti al torace, era stato trasportato in autoambulanza presso l'ASL Na 3 Sud, presidio ospedaliero di Sorrento, ove era giunto alle ore 00,10; che i sanitari, nonostante fosse affetto da una sindrome coronarica acuta, gli avevano assegnato un codice bianco e lo avevano dimesso senza eseguire alcun approfondimento clinico/diagnostico; che la mattina seguente il .. veniva nuovamente accompagnato in ospedale dove era stato accolto con diagnosi di "arresto cardiaco" che era stato ricoverato e sottoposto a diversi esiti che avevano evidenziato "un infarto acuto del miocardio"; che il .. era deceduto in ospedale il giorno stesso; che il loro congiunto non era stato adeguatamente informato dai sanitari intervenuti in merito alla gravità delle sue condizioni di salute né tantomeno era stato adeguatamente curato; che vi era nesso di causalità tra l'errato, omissivo ed inadeguato trattamento sanitario ricevuto dal .. da parte del personale medico in servizio presso l'Asl Na 3 Sud ed il peggioramento del suo stato di salute nonché il successivo decesso: che gli istanti Giuseppe, Antonio e Roberto, figli del de cuius, avevano perso la quota di pensione ad essi devoluta dal congiunto e che sarebbe stata loro devoluta anche in futuro, oltre ad aver tutti subito, ivi compresi i nipoti del de cuius, un danno non patrimoniale per la perdita del loro congiunto.

Ciò posto, gli attori citavano in giudizio VA SL NA3 SUD, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accertare la sua **responsabilità** nella produzione dell'evento lesivo ai loro danni e per l'effetto sentirla condannare, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti, sia iure proprio che iure ereditario, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva 1'ASL NA3 SUD in persona del legale rappresentante p.t., contestando la fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto. In particolare, la convenuta ASL NA3 SUD eccepeva di aver correttamente adempiuto all'obbligazione di spedalità su di essa gravante, avendo sottoposto l'attore a tutti gli esami diagnostici richiesti dalla sintomatologia rappresentata

Concessi i termini di cui all'[art. 183. Vi comma c.p.c.](#) ed espletata ctu medico legale, la causa all'udienza del 10.04.2018 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'[art. 190 c.p.c.](#) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Merito.

La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati. Si premette in diritto che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o

da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze.

Ne consegue che la **responsabilità** dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'[art. 1218 c.c.](#), all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'[art. 1228 c.c.](#), all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; conf [Cass. 18610/2015](#); [Cassazione civile, sez. III, 13/11/2015, n. 23198](#)). Nella fattispecie non appare revocabile in dubbio la configurabilità in astratto di una **responsabilità** contrattuale dell'azienda sanitaria ospedaliera ai sensi dell'[art. 1228 c.c.](#) È circostanza da ritenersi provata per tabulas quella relativa ai due accessi durante la notte e nella mattinata dell'11.3.2014, effettuati da S. .. presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Sorrento.

E altrettanto pacifico che il decedeva presso il predetto Ospedale in data -omissis- a seguito di "infarto acuto del miocardio".

La **responsabilità** contrattuale della azienda può configurarsi tuttavia solo in capo agli eredi del de cuius, invece per gli altri congiunti non eredi può configurarsi solo una **responsabilità** extracontrattuale in virtù del diritto che essi vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dei trattamenti cui è stato sottoposto il danneggiato principale, loro congiunto.

Ciò chiarito si osserva che legittimazione attiva degli attori risulta per tabulas; dai certificati di stato di famiglia ritualmente versati in atti emerge che .. Giuseppe, .. Antonio e .. Roberto sono figli del de cuius, mentre Annunziata e la minore Elisabetta sono figlie di Giuseppe .., S. .. (nato il -omissis- è figlio di .. Antonio. ..S. (nato in data -omissis- .. Nunzia e .. Alessia sono figli di .. Roberto (cfr allegati 6-10 produzione attorea, certificato di stato di famiglia di .. S., certificato di stato di famiglia di .. Giuseppe, certificato di stato di famiglia di .. Antonio e certificato di stato di famiglia di .. Roberto).

Gli attori .. Giuseppe, .. Antonio e .. Roberto agiscono in giudizio sia in proprio che quali legali rappresentanti dei figli minori, nipoti del de cuius .. S..

In merito si osserva che può senz'altro essere proposta disgiuntamente da ciascun genitore, poiché rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, finalizzati a migliorare o conservare il patrimonio del minore (essendo di straordinaria amministrazione gli atti che possano, invece, arrecare pregiudizio o diminuzione patrimoniale), l'azione di **responsabilità** civile volta ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono subiti dal minore, poiché trattasi di azione che mira appunto alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atta dannoso. Né all'uopo è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'[art. 320 c.c.](#) Circa poi la legittimazione degli attori .. Giuseppe, .. Antonio e .. Roberto ad agire anche iure hereditatis, e cioè nella qualità di eredi di S. è sufficiente ricordare il consolidato orientamento della

Suprema Corte, in forza del quale "in tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo. allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori" (cfr., Cassazione Civile, Sez. II, 04/05/1999, n. 44/4; Cassazione Civile, Sez. 11, 27 giugno 2000, n. 13738).

Quindi, alla luce degli appena richiamati principi anche la proposizione, come nel caso di specie, della domanda di risarcimento dei danni in qualità di eredi di un soggetto (asseritamente) deceduto per fatto ascrivibile a **responsabilità** della convenuta implica accettazione dell'eredità, incombendo, eventualmente, sulla convenuta dare la prova contraria.

Dunque, essendo stata versata in atti la certificazione anagrafica richiesta dalla citata giurisprudenza mediante la proposizione della presente domanda nella qualità di eredi di S.. in assenza di riscontri contrari dedotti dalle parti, può considerarsi pienamente asseverato che i predetti attori sono eredi del de cuius.

Acclarata le legittimazione attiva e passiva delle parti, resta da accertare se la risposta diagnostica della struttura sanitaria sia stata corretta e tempestiva, tenuto conto della sintomatologia presentata dal .. e degli esami prescritti e praticati.

Ebbene, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività **medica**, ove sia dedotta una **responsabilità** contrattuale della struttura sanitaria c/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017](#) "In tema di **responsabilità** contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa e fciente) il datino lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento noti vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante").

In merito specificamente alla prova del nesso causale. poi, la S.C. ha chiarito che è configurabile il nesso causale tra il comportamento del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificato ([Cass. 11.5.2009 n. 10743](#)); la valutazione del nesso causale in sede civile pur ispirandosi ai criteri di cui agli [artt. 40](#) e [41 cod. pen.](#), secondo i quali

un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale. occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra **responsabilità** penale e **responsabilità** civile.

Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (v. [Cass. 11.5.2009 n. 10741](#); [Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619](#), Cass. S. III. [11 gennaio 2008 n. 576](#), [Cass. 17 gennaio 2008n. 867](#)).

In definitiva, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea. occorre, dunque, stabilire:

(a) la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al personale sanitario che ha avuto in cura S.. e quindi alla convenuta Azienda Sanitaria [ex art. 1228 c.c.](#), ed integrata da un'omessa informazione e da un'omessa tempestiva diagnosi a sua volta causa di un'erronea risposta curativa rispetto ai sintomi da questi lamentati;

(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (a), se la condotta della convenuta sia ad essa imputabile a titolo di colpa.

Dalle risultanze documentali e dalla etti emerge una risposta affermativa ad entrambi i quesiti. Il ctu dott. An. So., medico legale, alla luce dell'esame della documentazione sanitaria ritualmente allegata in atti, ha affermato che:

- dopo una prestazione sanitaria espletatasi alle ore 22.30 del 10.3.2014, alle ore 23.23 della stessa giornata, il a seguito di intervento del 118. dietro allerta telefonica, è stato trasportato in ospedale; che la diagnosi di allerta era "dolore alla posteriore del torace resistente alla terapia antidolorifica già visitato dalla Guardia **Medica**", anche se nello stesso attestato del 118 risulta poi ricoverato con diagnosi di "malessere generalizzato";

- dopo le cure prestate presso l'Ospedale di Sorrento tra le 00.44h e VO 1.08h è stato dimesso con la diagnosi di "contrattura muscolare regione del dorso patologia curata con un sintomatico;

- la prestazione sanitaria è superficiale: vi è assenza di rilievo pressorio, della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno;

- alle ore 9.57 dell'11.3.2014 vi è stata alla centrale operativa del 118 una nuova richiesta di soccorso e il .. è giunto all'ospedale di Sorrento alle ore 10.09 in codice rosso.

Ciò posto rileva il ctu che sia la prestazione resa dal primo soccorso 118 che la prima prestazione ospedaliera sono omissive, in quanto "già con l'instituire da subito una semplice terapia farmacologica (nitroglicerina per la riduzione dell'area ischemica. controllo del dolore con morfina, o in subordine acetilsalicilato di lisina) si sarebbero realizzate quelle condizioni favorevoli alla diagnosi che in prosieguo si sarebbe avvalsa di esami diagnostici e strumentali di laboratorio per poi attuare procedure di rivascolarizzazione, che quindi il .. ha patito "una perdita di chance di sopravvivenza" in virtù della erronea condotta omissiva del personale medico intervenuto, in quanto se il muscolo cardiaco, con elevata ragionevolezza, noti aveva subito la necrosi tissutale nella tarda serata del 10.3.2014 ma solo un'ischemia con una ipossia, a distanza di poco meno di dodici .. ore, che corrisponde all'arrivo al P.S. di Sorrento

alle ore 10.29h dell'11.3.2014 ha patito un danno irreversibile causativo di morte" (cfr elaborato peritale depositato in data 4.7.2017).

In definitiva il ctu ha concluso la propria relazione affermando che la morte di .. S. è .. , stata causata da un infarto miocardico acuto e conseguente shock cardiogeno: che la imperizia, negligenza ed imprudenza dei sanitari succedutesi nella catena delle prestazioni diagnostico-terapeutiche è risultata efficiente nei riguardi dell'evento letale; che una giusta diagnosi e condotta terapeutica avrebbe fornito al .. una chance di sopravvivenza non inferiore al 70%. La CTU ha evidenziato con chiarezza che la negligenza addebitabile al personale medico .. ha reso inutile la terapia la quale avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso, con alto grado di probabilità.

Il giudicante non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il ctu.

Sulla base di quanto precede deve certamente concludersi per la censurabilità, in termini di colpa. .. della condotta omissiva dei medici che ebbero in cura il .. per non aver tempestivamente .. mo e conseguentemente fronteggiato la patologia cardiaca che ha condotto quest'ultimo al decesso: alla luce dell'elaborato peritale appare del tutto evidente lo scostamento tra la condotta doverosa. conforme ai regolamenti e discipline vigenti in materia, da una parte, e la condotta concretamente posta in essere. dall'altra.

La chiara sintomatologia avrebbe dovuto allertare i sanitari, il quale avrebbero dovuto eseguire e completare le indagini nei tempi più rapidi possibili a tutto quanto sopra esposto deriva la configurazione, con grado di alta probabilità logica e credibilità razionale, sufficiente a fondare il convincimento del Giudicante, di un nesso di condizionamento etiologico-causale tra la condotta omissiva de sanitari intervenuti ed il decesso di S. secondo il criterio della causalità adeguata, fondata sul giudizio del "più probabile che non .

Ciò posto, e venendo all'individuazione dei danni subiti dal de cuius S. in conseguenza del ravvisato illecito colposo, ad avviso giudicante, alla luce anche di quanto chiarito da una recente pronuncia della Suprema Corte, nel caso in esame non deve discorrersi del danno da perdita di chance di sopravvivenza, quanto piuttosto ed in via diretta di danno biologico terminale. La Suprema Corte con la sentenza n. 564/12018, enucleate le differenze tra la perdita di chance patrimoniale e quella di una chance non patrimoniale, ed evidenziato che la connotazione della chance-intesa come evento di danno- in termini di possibilità perduta di conseguire un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude né elide la necessaria e preliminare indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, da condursi alla luce del criterio civilistico del più probabile che non, ha ben chiarito che "qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possa indurre a conclusioni diverse".

In altri termini chiarisce la Suprema Corte, occorre distinguere tra le varie ipotesi possibili: "se la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CI'U. In tal caso l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole -

sarà attribuibile al sanitario. chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari";  
se invece "la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto. le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce probabile che non", tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza". Pertanto, afferma la Suprema Corte con specifico riferimento alla patologia tumorale ma con ragionamento estendibile a qualsiasi tipo di patologia, che ove risulti provato, sul piano etiologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, "non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale). Ne consegue che, provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza ed nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri Paesi di Common e di Civil law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. All or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, nè ad integrarne il .. ó necessario livello probatorio" (cfr Cassazione civile, sez. III, 09/03/2018, (ud 05/07/2017, dep.09../03../2018), n. 5641).

Nella fattispecie potendosi affermare, alla luce della ctu, che qualora fossero stati effettuati i .. necessari approfondimenti diagnostici il .. secondo il criterio del più probabile che non (probabilità di sopravvivenza stimata dal ctu nella misura del 70%) sarebbe sopravvissuto, appare fondata la domanda risarcitoria degli attori, prospettata iure ereditario sotto il profilo del danno biologico terminale, nonché iure proprio per la perdita del rapporto parentale.

Ai fini della nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, si procederà con ordine .. all'esame delle singole voci.

a) danni iurae hereditatis.

Giuseppe. .. Antonio e .. Roberto in proprio hanno domandato il ristoro dei danni non patrimoniali patiti dal padre .. S., in conseguenza dell'evento lesivo oggetto di lite, sul presupposto che la relativa obbligazione, acquisita [ex art. 1173 c.c.](#) dalla vittima primaria, si è ad essa trasferita [ex art. 581 c.c.](#)

In merito alla posta risarcitoria in oggetto si osserva quanto segue.

Costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza della Suprema Corte che:

a) che in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia

sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. [Cassazione civile, sez. III, 08/07/2014, n. 15491](#)[Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870](#); [Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163](#); Corte cost. n. 372 del 1994);

b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofico - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente. mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. [Cassazione civile, sez. III, 13/06/2014, n. 13537](#), [Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423](#); [Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754](#));

c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita. fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un'anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o. in mancanza di successibili, addirittura allo Stato (con fr. [Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15350](#); [Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754](#); [Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632](#)).

Secondo la [Suprema Corte, Sentenza 10 marzo - 9 maggio 2011. n. 10107](#): "a monte di tali opzioni ermeneutiche, e soprattutto dell'ultima, vi è l'elementare considerazione che, in caso di morte di un congiunto, la stessa nozione di risarcimento per equivalente - e cioè di un intervento a carico del danneggiante che serva a rimettere il patrimonio del soggetto leso nella situazione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l'atto illecito - ha senso solo con riferimento alle conseguenze di carattere patrimoniale del fatto pregiudizievole, predominante essendo invece la funzione consolatoria dell'erogazione pecuniaria (non a caso tradizionalmente definita denaro del pianto), inattuabile, per forza di cose, nei confronti del defunto " (confr. [Cass. civ. 6754/2011](#) e [7632/2003](#) cit.).

Tanto chiarito in diritto, si evidenzia in fatto che nella fattispecie risulta dalla documentazione sanitaria in atti che il dopo una prima prestazione sanitaria ricevuta alle ore 22.30 del 10 marzo 2014, a seguito di un progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche, a distanza di poco meno di dodici ore, pativa un danno irreversibile causativo di morte (cfr documentazione sanitaria allegata alla produzione di parte attrice e ctu).

Ciò posto, può affermarsi che, nella fattispecie, ricorre la sussistenza di quel apprezzabile lasso di tempo. (circa 12 ore) tale da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto, id est un danno biologico trasmissibile agli eredi mortis causa. Se, infatti, non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile, ai fini del risarcimento del danno biologico, è del tutto evidente che in tanto può sorgere nel soggetto il diritto al risarcimento del danno biologico in quanto la sua durata in vita sia tale da consentirgli di

apprezzare l'effettiva ripercussione delle lesioni riportate sulla sua qualità della vita, il che ad avviso del giudicante ben può affermarsi nel caso di una sopravvivenza di 12 ore.

Sulla scia di quanto statuito dalla Suprema Corte si può ritenere che il danno patito dal de cuius - nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute ed il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione- rientri nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute, che sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr [Cass. n. 18163/2007](#)). Il suddetto danno, che rientra nella sfera patrimoniale della vittima, risulta essere trasmissibile agli eredi (cfr [Cass. 22601/2013](#)).

In ordine alla non agevole quantificazione di tale danno, un utile punto di riferimento può indubbiamente essere costituito dai criteri orientativi, recentemente elaborati dalla giurisprudenza milanese per la liquidazione del cosiddetto "danno terminale", in aderenza ai principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite con sentenza 15350/2015.

Tali criteri orientativi si ispirano, correttamente, al principio di unitarietà ed onnicomprensività (ricomprendendo ogni pregiudizio non patrimoniale subito nel periodo), ad una tendenziale durata limitata (di circa 100 giorni, decorsi i quali torna ad essere risarcibile il danno biologico temporaneo "ordinario").

Nella fattispecie, in applicazione delle richiamate tabelle, tenuto conto da un lato del breve arco temporale nel corso del quale è intervenuto l'exitus del .. e dall'altro della intensità delle sue sofferenze, essendo il .. in stato di coscienza e consapevolezza del suo malessere, (molteplicità ricoveri ed inadeguatezza della risposta sanitaria), si reputa congruo riconoscere in suo favore, a titolo di danno terminale, un importo risarcitorio di euro 12.000,00 (le richiamate tabelle prevedono che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il quantum debeatur muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in euro 30.000,00 e non ulteriormente personalizzabile).

Tale importo va diviso tra gli istanti in proporzione delle quote ereditarie e quindi nella misura di 11 3 ciascuno. [ex art. 581 c.c.](#)

Danno non patrimoniale Iure proprio.

Non è stata provata né tantomeno allegata dagli attori la sussistenza di un danno alla loro salute psico-fisica, ovvero di un danno biologico iure proprio causalmente legato alla morte del loro congiunto.

Nell'ipotesi in oggetto, tuttavia, va riconosciuto in loro degli attori, quale voce di danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale.

Il suddetto danno, che è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (datino lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'[art. 32 Cost.](#), l'uno e l'altro. peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'[art. 2059 cod. civ.](#) (confr. [Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828](#); [Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233](#); [Cass, civ, sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975](#)), dopo che per anni avevano trovato copertura



nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. [Cass. civ, sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470](#)).

Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra genitori e figlio, nonni e nipoti, tra fratelli, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

Nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte nella stessa misura in cui si esclude in favore del soggetto defunto il risarcimento del diritto alla vita, non essendo configurabile nel nostro ordinamento una funzione sanzionatoria (garantita invece dal diritto penale) o consolatoria del risarcimento, si evidenzia la necessità di dare adeguata risposta all'esigenza di ristoro fatta valere dai prossimi congiunti della vittima primaria, che hanno perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalità attuative ([Cass. 2011/6754](#)).

Il danno qualificabile come "edonistico" per la perdita del rapporto parentale deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale "iure proprio". Infatti il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale [ex art. 2059 cod. civ.](#) preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (cfr Cassazione civile, sez. 111, 08:07/2014, n. 15491).

Nella liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale, da operare in via equitativa, occorre tener conto ai fini di una adeguata personalizzazione dello stesso, di tutti gli elementi allegati e provati in atti idonei a sopportare la domanda risarcitoria in quanto indicativi del tipo e dell'intensità della relazione esistente tra il danneggiato ed prossimo congiunto deceduto all'esito del sinistro. Sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa [ex art. 1226 c.c.](#), laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione: i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di diverso ammontare, cui sia diversamente pervenuto, (cfr [Cass 30 giugno 2011 nr. 14402](#); [Cassazione civile sez. 111, 09 maggio 2011, n. 10107](#)).

Ciò posto nella fattispecie ai fini della liquidazione del danno in oggetto risultano dagli atti e vanno tenute in considerazione le seguenti circostanze: .. S. al momento del decesso aveva anni, e i suoi figli Giuseppe, Antonio, e Roberto, tutti coniugati e con prole, e non conviventi con il padre, rispettivamente di .. e .. anni: mentre gli istanti, nipoti del .., erano tutti minorenni. Non appare revocabile in dubbio la gravità della perdita subita dagli istanti, trattandosi dell'unico genitore ancora in vita e del nonno paterno, atteso che lo stretto vincolo

di parentela lascia presumere, in assenza di prova contraria, l'intensità dei reciproci affetti e la scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare nonché il rapporto nonni-nipoti, e ciò a prescindere dall'esistenza di una relazione di convivenza (cfr [Cass. 21230/2016](#)). All'uopo si rileva che nella fattispecie non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione le allegazioni attoree in ordine alla sussistenza di una solida relazione affettiva tra figli e padre e tra nonno e nipoti, al tempo passato insieme. alle attività svolte in comune all'intensità della frequentazione.

Tanto chiarito vanno dunque richiamati i parametri di liquidazione del danno in oggetto di cui alle citate tabelle di Milano, che, aggiornati all'anno 2018, nella quantificazione del danno non patrimoniale per la perdita di un prossimo congiunto, prevedono un valore monetario da un minimo di euro 165.960,00 ad un massimo di euro 331.920,00 in favore del figlio per la perdita di un genitore, e da un minimo di euro 24.020,00 ad un massimo di euro 144.130,00 in favore del nonno per la perdita del nipote.

Nella fattispecie, per quanto attiene al danno patito dagli istanti Giuseppe, Antonio e Roberto quali figli del de cuius, tenuto conto dell'età del al momento del decesso, nonché della circostanza che i predetti attori erano tutti parte di un autonomo nucleo familiare distinto dalla famiglia di origine, ed in mancanza di particolari allegazioni per una personalizzazione del danno in oggetto, appare equo al giudice, riconoscere a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro 165.960,00 ciascuno in favore di Giuseppe, Antonio e Roberto Per quanto attiene agli istanti .. Elisabetta (nata il .. S. (nato il ..}, .. S. (nato il .. }, .. Nunzia (nata il .. }. e .. Messia (nata il .. ). nonché .. Annunziata (nata il .. , tutti nipoti minorenni del de cuius .. S. al momento dell'evento, appare congruo al giudice adottare come .. ó parametro di riferimento quello previsto dalle richiamate Tabelle del Tribunale di Milano in relazione al danno relativo alla perdita di un nipote da parte del nonno, e poi decurtare 1' importa ivi previsto nel suo valore minimo nella misura del 50%, sia per l'assenza di convivenza, sia tenuto conto della maggiore gravità connessa alla perdita di una assai più giovane vita come nel caso del nipote per il nonno.

Dunque si riconosce in favore dei predetti attori, nipoti del .. e rappresentati come in atti l'importo di euro 12.000,00 ciascuno.

Danno patrimoniale.

Gli istanti .. Giuseppe, Antonio e Roberto hanno richiesto anche il risarcimento in loro favore del danno patrimoniale subito per la perdita dei contributi patrimoniali ricevuti dal padre, attraverso devoluzione di una quota della sua pensione, nonché per le spese sostenute in relazione all'intervenuto decesso.

La domanda in esame non può accogliersi per difetto di prova.

Alla luce delle emergenze probatorie in atti non può ritenersi sufficientemente provato che vi siano state delle conseguenze negative nella sfera patrimoniale degli istanti in connessione causale con l'intervenuto decesso del padre (all'uopo si evidenzia che del tutto generico ed in quanto tale inammissibile era il capitolo di prova articolato in merito, cfr atto di citazione sub 52). Né tantomeno vi è prova documentale delle spese, anche funerarie, sostenute dagli istanti in connessione causale con il decesso del padre.

Interessi e rivalutazione

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario: tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. ([Cass., 10-32000](#). n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione ([Cass. 27 marzo 1997 n. 2745](#)).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per gli attori Giuseppe, Antonio e Roberto, quella di euro 4.000,00 ciascuno loro spettante iure hereditatis, nonché quella di euro 165.960,00 ciascuno loro spettante iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale, e per gli istanti .. Elisabetta (nata il .. S. (nato il .. S. (nato il .. 'funzia (nata il : .. ), e .. Alessia (nata il .. come rappresentanti in atti, nonché .. Annunziata (nata il .. ), la somma di euro 12.000,00 ciascuno. tutte somme previamente devalutate al momento dell'evento lesivo (marzo 2014).

Su tali somme, previamente devalutate, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal marzo 2014 alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.

Spese di lite e stragiudiziali

"Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'[art. 75 disp. att. c.p.c.](#), se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte. purchè siano necessarie e giustificate. condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione" (Cass. n. 14594 del 2005).

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'[art. 20 D.M. 55/2014](#) è liquidabile l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, solo se riveste 4'autonoma rilevanza" rispetto a quest'ultima.

Per quanto riguarda le spese legali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dagli istanti ai sensi dell'[art. 696 bis c.p.c.](#), si osserva che la domanda è stata disattesa dal Tribunale sia in primo grado che in sede di reclamo, con conseguente loro soccombenza e compensazione delle spese di lite (cfr allegati 42, 46 produzione parte attrice).

Se è vero che trattasi di provvedimento ridiscutibile, anche quanto alle spese, nella fase di merito, si osserva che ad avviso del giudice va confermata la statuizione in ordine alla compensazione tra le parti delle spese della relativa fase, alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali vigenti in ordine ai presupposti per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva a fini di conciliazione prima che l'istituto in esame fosse individuato dal legislatore quale condizione di procedibilità della domanda in materia di **responsabilità medica**.

Ciò posto le spese di lite della fase di merito, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione di riferimento da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00), con attribuzione al difensore antistatario: si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase precedente l'instaurazione della lite, nonché quelle concernenti il procedimento di mediazione (vedi sul punto, ricevuta per spese di mediazione allegato 19 produzione parte attrice).

Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico della convenuta.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta soccombente al risarcimento del danno per **responsabilità** processuale aggravata, ai sensi dell'[art. 96 c.p.c.](#), non ravvisandosi alcuna violazione del canone di normale prudenza nel resistere alla domanda prospettando argomentazioni difensive di tenore opposto a quella degli attori.

#### • PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di 'Corre Annunziata, in composizione monocratica. II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa accoglie la domanda per quanto di ragione per l'effetto:

a) condanna l'IT ASL NA3 SUD in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Giuseppe, Antonio e Roberto. figli ed eredi di S., dell'importo di 4.000,00 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, nonché di euro 165.960,00 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio oltre rivalutazione ed interessi, come in parte motiva;

b) condanna l'ASL NA3 SUD in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di .. Giuseppe, quale legale rappresentante della figlia minore .. Elisabetta (nata il - omissis-), dell'importo di euro 12.000,00; di .. Antonio, quale legale rappresentante del figlio minore .. S. (nato il .. ), dell'importo di euro 12.000,00; di Roberto, quale legale rappresentante dei figli minori .. S. (nato il .. ), .. Nu. (nata il .. ), e .. Alessia (nata il .. ) dell'importo di euro 36.000,00. (euro 12.000,00 in favore di ciascun figlio); nonché in favore di .. An. dell'importo di euro 12.000,00;

oltre rivalutazione ed interessi, come in parte motiva

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

f) Rigetta per il resto la domanda.

g) condanna l' ASL NA3 SUD in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 650.00 per spese ed euro 21.387,00 per competenze oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo:

h) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta;

Torre Annunziata, 06.09.2018

Depositata in cancelleria il 10/09/2018.